

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2854

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCALIA, COLLEONI, BIAGGI NULLO, ARMATO, ZANIBELLI,
CERUTI CARLO, TOROS, BORGHI, SINESIO**

Presentata il 14 dicembre 1965

Modificazioni al trattamento di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il più recente provvedimento legislativo previdenziale del settore trasporti è del 28 luglio 1961, n. 830, e può definirsi una legge organica, la quale oltre ad avere elevato la misura delle pensioni, ha regolato e rinnovato alcune disposizioni in materia di previdenza della categoria.

Nonostante ciò, a causa di miglioramenti apportati anche recentemente con la legge n. 903, del 25 luglio 1965 alla disciplina legislativa della assicurazione obbligatoria — provvedimenti che hanno notevolmente modificato talune prestazioni della previdenza generale — si è determinata la esigenza di ristabilire il carattere di privilegio di certe disposizioni del Fondo trasporti, le quali attualmente, proprio per le ragioni su indicate, hanno perduto le loro qualità peculiari.

Detto carattere privilegiato, trova il suo fondamento, nella particolarità del servizio di pubblico interesse al quale si ispira anche una particolare disciplina giuridica e contrattuale e nel garantire alcuni rischi specifici derivanti dalla natura del servizio stesso.

Inoltre si ravvisa la necessità di aggiornare talune norme, mentre per altre è indispensabile chiarirne la dizione per una più esatta interpretazione.

Di qui l'iniziativa e l'utilità di presentare un disegno di legge organico sulla previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto che possa soddisfare le aspettative dei pensionati e nello stesso tempo serva a modificare e aggiornare alcune disposizioni di legge in vigore.

La proposta di legge, naturalmente, comporta un onere per il Fondo trasporti che però può essere comodamente contenuto nell'avanzo patrimoniale del bilancio. Infatti, da un esame del movimento finanziario dei due Fondi: previdenza e integrazione risulta al 31 dicembre 1963 una attività al Fondo di integrazione di lire 5.804.079.239, mentre lire 17.923.418.672 sono le riserve al Fondo di previdenza.

Un avanzo certamente considerevole se si tiene conto che già nell'anno era stato applicato alle pensioni il disposto dell'articolo 24 della legge n. 830 (scala mobile).

Il migliore gettito contributivo e quindi la maggiore disponibilità del Fondo di previdenza è stato determinato da vari fattori, ma principalmente sia dall'aumento delle retribuzioni in conseguenza dell'applicazione dei rinnovi dei contratti nazionali di lavoro: quello degli autoferrottramvieri stipulato con de-

correnza 1° novembre 1963 e l'altro dei dipendenti delle autolinee decorrente dal 1° luglio 1963, i quali hanno prodotto un aumento delle retribuzioni, di circa un 20 per cento ripartito in vari tempi di applicazione, e sia dall'aumento del personale assunto dalle aziende per far fronte al crescente sviluppo dei servizi e alla diminuzione delle percorrenze derivanti dall'intenso traffico.

Le previsioni finanziarie del Fondo trasporti per il 1964 si sono dimostrate altrettanto soddisfacenti perché si è avuto un ulteriore incremento delle retribuzioni di circa il 20 per cento rispetto alle entrate del 1963, provenienti dalla completa applicazione dei contratti nazionali e aziendali.

Le disponibilità economiche del Fondo quindi consentono di sostenere facilmente la spesa che comporta il presente progetto di legge e di contenere nell'attuale limite l'aliquota contributiva stabilita dall'articolo 15 della legge n. 830, per cui l'onere derivante dal provvedimento di legge non dovrebbe apportare alcun aggravio economico né alle aziende, né ai lavoratori.

Inutile ripetere che la proposta di legge, oltre ad essere molto sentita, è vivamente attesa da tutti gli autoferrotramvieri, perché essa viene a soddisfare per ciascuna categoria, sia di pensionati, che di lavoratori in servizio, particolari esigenze ed a garantire un trattamento di quiescenza che è certezza di tranquillità nella vecchiaia.

La categoria che è riuscita nel tempo a realizzare una fra le migliori legislazioni previdenziali, assoggettandosi a costosi oneri contributivi, ritiene che attualmente le pensioni percepite da una buona parte dei suoi pensionati risultano insufficienti alle quotidiane necessità a causa dell'aumentato costo della vita, e quindi vuole con il presente provvedimento preservare e conservare quella posizione dignitosa che gli autoferrotramvieri si sono costituiti durante il servizio e che è costata molti sacrifici, ma ha permesso di conservare il loro Fondo speciale di previdenza.

La proposta viene qui di seguito illustrata, articolo per articolo con i motivi per i quali si intendono modificare le norme esistenti o istituirne di nuove.

Artt. 1 e 2. — Rivalutazione delle pensioni liquidate anteriormente al 1° ottobre 1961. — L'aumento del costo della vita registrato al 31 dicembre 1964 ha diminuito sensibilmente il valore delle pensioni del Fondo trasporti di qui la esigenza di proporre una rivaluta-

zione per quelle liquidate anteriormente al 1° ottobre 1961, applicando ai trattamenti in atto i coefficienti di rivalutazione indicati nella tabella allegata.

Già con gli articoli 1 e 2 della legge n. 830 furono adeguate le rendite vitalizie dirette ed indirette fino al 1° gennaio 1955, ma l'aliquota di aumento delle pensioni, specie per quelle decorrenti dall'anno 1954, aveva determinato qualche sperequazione, che dovrebbe ora normalizzarsi portando la data della rivalutazione al 1° ottobre 1961, poiché dalla data del 1° ottobre 1961 ha avuto pratica applicazione la legge n. 830, per quanto riguarda il computo nella pensione dei punti di contingenza, che in precedenza restavano congelati e utilizzati solo al momento dello scatto della scala mobile.

Nella perequazione sono comprese, le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità.

Art. 3. — Trattamenti minimi. — L'articolo 7 della legge n. 830 fissa i trattamenti minimi in lire 144.000 per le pensioni di anzianità e in lire 108.000 per quelle di invalidità, dunque pari, a lire 11.000 mensili nel primo caso e a lire 8.000 nel secondo. Si tratta in effetti di importi inferiori a quelli corrisposti per 13 mensilità dalla Assicurazione generale obbligatoria stabiliti in lire 15.600 ai pensionati sessantenni e in lire 19.500 a quelli di 65 anni di età. Inoltre nella stessa Assicurazione generale obbligatoria, anche alle pensioni di reversibilità è garantito lo stesso trattamento minimo corrisposto alle pensioni dirette qualora la misura della rendita liquidata risulti inferiore a tale importo. Invece le norme legislative del Fondo trasporti prevedono che alla vedova spetta il 50 per cento della pensione che sarebbe stata liquidata all'agente, per cui nel caso di vecchie pensioni o di lavoratori con pochi anni di servizio viene corrisposto al superstite una somma inferiore allo stesso importo del trattamento minimo, stabilito dall'attuale legislazione previdenziale dei ferrotramvieri.

È ovvio quindi che si voglia proporre la maggiorazione dei trattamenti minimi per tutte le pensioni, senza differenziazione fra quelle di vecchiaia, invalidità e reversibilità, elevando l'attuale misura a lire 20.000 ai pensionati che abbiano compiuto 60 anni di età, sia a quelli collocati a riposo per anzianità, sia per invalidità, che alle pensioni di reversibilità; e a lire 25.000 per coloro che abbiano compiuto 65 anni di età (vecchiaia, invalidità e reversibilità).

Art. 4. — Maggiorazione per i figli a carico e per il coniuge. — In analogia a quanto disposto per gli assicurati della previdenza generale obbligatoria si vuole elevare l'età dei figli a carico del pensionato a 21 e 26 anni a seconda che frequentino una scuola media o l'università ai fini della maggiorazione del trattamento di pensione.

Per la moglie a carico del pensionato si ritiene opportuna la corresponsione di un assegno mensile pari a lire 5.000 qualunque sia l'importo della pensione percepita dal pensionato.

Art. 5. — Pensione ai superstiti. — Si vuole adeguare le aliquote della pensione di reversibilità alle misure in atto nella Assicurazione generale obbligatoria, istituendo le stesse percentuali in vigore per gli assicurati di quella previdenza.

Art. 6. — Reversibilità della pensione al coniuge superstite. — L'articolo 15 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, tuttora in vigore, stabilisce che non spetta la pensione di reversibilità alla vedova nel caso che il matrimonio — contratto dopo che l'agente aveva compiuto l'età di 50 anni — non sia almeno anteriore di 2 anni dalla data di cessazione del servizio.

Simile concetto, invece, per gli assicurati della previdenza obbligatoria è stato radicalmente modificato con l'articolo 7 punto 2) della legge n. 1338 del 12 agosto 1962, la quale, oltre a stabilire la maggiorazione dei trattamenti minimi, ha disposto che non ha diritto alla reversibilità della pensione il coniuge « quando dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni, o se in età inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di 2 anni e qualora in entrambi i casi, la differenza di età tra i due coniugi sia maggiore di 20 anni ».

Con l'articolo 6 si chiede perciò l'estensione della stessa disposizione agli assicurati del Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, in maniera di agevolare tutti coloro che contraggono matrimonio dopo il compimento del 50° anno di età o dopo la data del pensionamento.

Sempre con l'articolo 6 si vuole risolvere un altro problema prospettato da alcune iscritte alla previdenza di categoria, le quali sul piano del diritto chiedono che, poiché alla morte di un assicurato al Fondo, spetta la pensione di reversibilità alla vedova (non se-

parata) qualunque sia la sua situazione economica, e quindi anche se la stessa abbia un proprio rapporto di lavoro, analoga disposizione venga estesa anche nel caso di vedovo di iscritta al Fondo.

Ci richiamiamo alle norme costituzionali che stabiliscono la parità dei diritti per ambo i sessi e proponiamo la modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, al quale si deve sostituire la parola « vedova » con « coniuge superstite » in maniera che il trattamento di ambedue i coniugi posi sullo stesso piano e quindi sia l'uno che l'altra possano usufruire dello stesso trattamento di reversibilità della pensione del Fondo speciale.

Art. 7. — Reversibilità della pensione. — Viene richiesta l'estensione della norma in vigore presso l'Assicurazione generale obbligatoria che prevede la corresponsione della pensione nella misura del 15 per cento ai fratelli celibi e alle sorelle nubili inabili, qualora non abbiano diritto a pensione i genitori dell'assicurato o del pensionato.

Art. 8. — Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riscatto. — Malgrado le leggi n. 269, del 14 maggio 1949, n. 140, del 17 febbraio 1958 e n. 830, del 28 luglio 1961, parecchi lavoratori, pur trovandosi nelle condizioni dettate dalle norme legislative, non si sono avvalsi di tali concessioni, non avendo, oppure avendo chiesto con ritardo, perciò fuori termini, di riscattare periodi di servizio utili ai fini della determinazione della pensione speciale.

Si è quindi ritenuto opportuno inserire nel presente progetto di legge un articolo per una breve riapertura dei termini del riscatto, così da permettere anche ai ritardatari di avvalersi di tale beneficio. Inoltre si vuole che venga concessa la facoltà del riscatto anche al personale proveniente dalla marina mercantile, dipendente da aziende di navigazione interna.

A tale personale sono richiesti, per l'assunzione in una azienda del settore lacuale o lagunare, i titoli professionali marittimi, che si acquisiscono soltanto dopo un tirocinio nella marina mercantile. Ma i due settori di lavoro: marina mercantile e navigazione interna godono di un trattamento previdenziale regolato da due distinti Fondi speciali, in nessuno dei quali è ammesso il trasferimento di una o dell'altra contribuzione. Ne consegue che all'atto del pensionamento, per la impossibilità di congiungere i due periodi previ-

denziali, alcuni lavoratori non raggiungono il diritto né all'uno, né all'altro trattamento di pensione.

Art. 9. — Riconoscimento del periodo di servizio militare prestato come richiamato o trattenuto alle armi dal 1940 al 1946. — L'articolo 3 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, al terzo comma stabilisce che « il servizio militare prestato per obbligo di leva è computato utile a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, per la liquidazione di una pensione supplementare, secondo il disposto dell'articolo 14 del presente regolamento ». Senonché le norme dell'assicurazione generale obbligatoria prevedono che il diritto alla pensione supplementare derivante da contributi figurativi si acquisisce qualora l'iscritto possa far valere un determinato numero di marche contributive presso tale Assicurazione. Ne è derivato finora che molti autoferrotramvieri o per non avere prestato servizio alle dipendenze di terzi prima, oppure dopo il periodo militare di leva, od anche per avere riscattato ai fini della pensione speciale i versamenti effettuati nell'assicurazione obbligatoria non avevano potuto beneficiare del disposto dell'articolo 3 del regolamento n. 1538.

Il Comitato di vigilanza del Fondo speciale trasporti, al quale venne sottoposta la questione, rilevato il diritto degli iscritti al Fondo dei trasporti di trarre vantaggio anch'essi, ai fini di una pensione supplementare, dai contributi figurativi concessi ai pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria e constatato che una specifica norma di legge categoriale ne sanciva il diritto, ha infine deliberato che agli iscritti del Fondo speciale abbiano o non versato marche assicurative presso l'Assicurazione generale, spetta una pensione supplementare per il periodo militare prestato per obbligo di leva.

Non allo stesso modo è possibile risolvere la questione relativa al periodo militare di richiamo o di trattenuta alle armi, in quanto nessuna norma legislativa del settore può essere impugnata dai ferrotramvieri per far valere analogo diritto. Da qui la necessità di ricorrere alla legge per sanare una situazione lamentata da molti iscritti del Fondo speciale, i quali pur avendo riscattato i periodi di avventiziato o prestati come personale ordinario o straordinario non hanno potuto invece regolarizzare quello trascorso sotto le armi come richiamati o trattenuti, giacché la legge ammette la possibilità del riscatto soltanto per periodi di effettivo servizio, mentre il ri-

chiamo alle armi è in effetti considerato una assenza dal servizio.

Orbene, poiché nessuna norma legislativa imponeva al datore di lavoro di assicurare alla previdenza il personale avventizio o straordinario durante il periodo di richiamo o di trattenuta alle armi, e poiché la legge sul riscatto riconosce solo i periodi di effettivo servizio, ne consegue che parecchi lavoratori iscritti al Fondo conservano agli effetti previdenziali una interruzione di vari anni di iscrizione e contribuzione.

Il problema è stato risolto con provvedimenti legislativi per gli assicurati della previdenza generale obbligatoria con il riconoscimento del periodo di richiamo alle armi a mezzo di contributi figurativi.

Analoghi vantaggi si ritiene debbano essere estesi anche agli iscritti del Fondo speciale trasporti ai fini di una pensione supplementare, in considerazione che tali contributi figurativi sono corrisposti dallo Stato per tutti coloro che hanno servito la Patria.

Si propone pertanto con l'articolo 9 di riconoscere il periodo in parola mediante riscatto con la copertura dell'onere da ripartirsi fra aziende e lavoratori, naturalmente considerando nell'onere il valore dei contributi figurativi a carico dello Stato.

Art. 10. — Riconoscimento ai fini previdenziali dei periodi di assenza dal servizio a causa di infortunio. — Il primo comma dell'articolo 3 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, stabilisce che « i periodi di interruzione del servizio nei quali sia continuata la corresponsione anche in misura ridotta dello stipendio o paga, o direttamente dalle aziende o indirettamente da Casse di soccorso, sono considerati a tutti gli effetti come periodi di lavoro ».

Ne deriva che a norma del predetto articolo le assenze dal servizio dovute ad infortunio restano coperte da contribuzione solo nel caso che la Cassa di soccorso integri anche in misura ridottissima la rendita dell'Istituto assicuratore, mentre qualora tale rendita risulti pari o superiore all'importo del sussidio che avrebbe dovuto essere corrisposto dalla Cassa di soccorso e quindi non vi è alcun concorso economico di questa, il periodo di assenza resta scoperto da contribuzione per tutto il tempo che il lavoratore rimane assente dal servizio.

Tali periodi di interruzione della contribuzione al Fondo causano un serio danno ai lavoratori all'atto del collocamento a riposo per cui si prospetta la necessità di estendere

il primo comma dell'articolo 3 del già citato regolamento n. 1438 anche nel caso di infortunio durante il quale il lavoratore percepisce la rendita dall'Istituto assicuratore.

Art. 11. — Liquidazione rendita infortuni sul lavoro. — La modifica dell'articolo 28 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è stata ripetutamente richiesta perché con le norme in vigore il lavoratore infortunato dipendente da aziende di trasporto non beneficia affatto della rendita derivante da infortunio fino al momento del collocamento a riposo.

Infatti l'articolo 1 della legge 1° agosto 1941, n. 1063, che ha successivamente modificato il su indicato articolo 28, stabilisce che nei casi di inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro, qualora l'agente rimanga in servizio con la stessa retribuzione, la rendita corrisposta dall'Istituto infortuni deve essere versata interamente al Fondo speciale; se invece a seguito di infortunio l'agente percepisce una retribuzione inferiore, verrà allo stesso corrisposta una quota di rendita equivalente alla riduzione di retribuzione, mentre la eventuale rimanenza dovrà essere versata all'I.N.P.S. La rendita assorbita dal Fondo è destinata con i relativi interessati alla liquidazione di un supplemento di pensione all'epoca della cessazione del servizio o della morte dell'agente.

È inutile dire che tali norme hanno sollevato continue lagnanze da parte degli interessati, i quali sostengono che la rendita deve essere liquidata direttamente dall'Istituto assicuratore all'agente e non accantonata presso il Fondo, il quale all'atto del pensionamento concede su tali somma dei supplementi di pensione miserrimi. Inoltre gli invalidi ribadiscono che tali rendite sono ad essi indispensabili perché frequentemente, a causa dell'infortunio subito, devono sostenere particolari cure e costose assistenze integrative.

Occorre tener presente che durante il servizio la riduzione di retribuzione, derivante dal cambio di mansione a seguito di infortunio, non viene avvertita dal lavoratore in quantoché la differenza è prelevata dalla rendita, ma ai fini della pensione gli agenti declassati subiscono un serio danno, poiché sulla quota integrativa non vengono versati i contributi di previdenza per cui ne deriva che al collocamento a riposo la misura della pensione — essendo calcolata sulla sola retribuzione esclusa la quota integrativa — risulta inferiore a quella che l'agente avrebbe per-

cepito se non avesse subito il declassamento dovuto all'infortunio.

Per ovviare ad ambedue gli svantaggi con l'articolo 11 si propone innanzi tutto che la rendita sia liquidata totalmente e direttamente all'agente ed inoltre che nel caso di infortunio all'agente dovrà comunque essere conservata la retribuzione precedentemente percepita.

Questa seconda norma ci è stata suggerita dalla necessità di tutelare l'agente infortunato e di evitare che le aziende ricorranò con troppa frequenza al declassamento degli agenti infortunati.

Art. 12. — Biennio ex combattenti. — In analogia a quanto concesso ai lavoratori dello Stato e agli iscritti ad altri Fondi speciali di previdenza, si propone con l'articolo 12 il riconoscimento anche ai fini previdenziali di un biennio di maggiore anzianità agli ex combattenti. Tale biennio è già riconosciuto utile ai fini giuridici a norma dell'accordo nazionale 9 aprile 1949.

Art. 13. — Pensione di anzianità. — un altro beneficio in atto nella previdenza obbligatoria generale di cui si chiede l'estensione agli iscritti al Fondo è la pensione di anzianità.

Deve comunque trattarsi di una facoltà concessa all'iscritto il quale può chiedere la pensione al raggiungimento del requisito di 35 anni di effettiva contribuzione.

Art. 14. — Trattamento di previdenza ai pensionati durante i periodi di rioccupazione. — La trattenuta di un terzo sulla rendita vitalizia ai pensionati che prestano la loro opera retribuita è stata soppressa per gli assicurati della previdenza generale obbligatoria.

Poiché tale trattenuta è stata introdotta nella legislazione del Fondo con la legge n. 830 del 1961 soltanto per uniformarsi al trattamento di ordine generale, si vuole la sua soppressione.

Art. 15. — Elementi accessori della retribuzione. — Si chiede con l'articolo 15 di modificare la dizione del secondo comma dell'articolo 21 della più volte citata legge n. 830, per quanto riguarda il periodo cui riferirsi per computare, ai fini della pensione, il 40 per cento degli elementi accessori.

Attualmente la legge stabilisce che debbono essere considerati i 3 anni solari precedenti l'esonero. Da ciò ne deriva che, nell'ipotesi di un lavoratore collocato a riposo nel

1965, verranno ritenuti utili per la determinazione della pensione gli elementi accessori percepiti negli anni solari 1962, 1963 e 1964 trascurando l'anno del pensionamento che di solito è il più conveniente per il lavoratore e che rispecchia la reale retribuzione percepita negli ultimi 12 mesi di servizio.

La modifica pertanto consiste nel sostituire « nei tre anni solari precedenti quello di cessazione dal servizio » con « negli ultimi 36 mesi di servizio ».

Art. 16. — Iscrizione al Fondo nazionale di previdenza del personale avventizio di aziende autoferrottramviarie con meno di 25 lavoratori e del personale delle funivie. — L'articolo 24 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, ha disposto la iscrizione obbligatoria al Fondo speciale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto del personale effettivo e di quello adibito in modo continuativo a servizi automobilistici urbani ed extraurbani, anche se dipendente da aziende con meno di 25 lavoratori e pertanto non soggetto alle norme dell'Equo trattamento. Sono però rimasti esclusi da tale norma di legge i dipendenti di quelle aziende autoferrottramviarie con un numero di lavoratori inferiore alle 25 unità, di cui al punto c) dell'articolo 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e quelli di aziende esercenti funivie a carattere continuativo, qualunque sia il numero delle maestranze in esse occupate.

Con l'articolo 16 si chiede che l'iscrizione al Fondo sia estesa nei confronti di tutti i lavoratori delle aziende di trasporto (ferrovie, tramviarie, filoviarie, automobilistiche) e del personale delle funivie, seggiovie, slit-

tovie, ascensori pubblici, che svolge lavoro continuativo in quelle aziende che, pur non essendo per atto di concessione sostitutive delle ferrovie e perciò non soggette alle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, hanno tuttavia una consistenza numerica di personale che in alcuni casi supera le 25 unità.

Art. 17. — Scala mobile delle pensioni. — La percentuale del 12 per cento quale indice medio annuo del costo generale della vita utile allo scatto della scala mobile è stato diminuito al 5 per cento nell'intento di tenere il più possibile vicino le pensioni alle retribuzioni degli agenti in servizio.

Difatti la percentuale del 5 per cento è raggiungibile in minor tempo e dà quindi la possibilità ai pensionati del Fondo di ottenere la rivalutazione della pensione quasi contemporaneamente con gli aumenti del costo della vita che a mano, a mano si verificano.

Il secondo comma vuole regolare la applicazione della scala mobile agli agenti pensionati nell'anno solare in cui si è determinata la percentuale di aumento.

Art. 18. — Condizioni di maggior favore. — Si tratta di fissare una norma che adegui automaticamente quella parte della legislazione del Fondo trasporti ogni qualvolta che, a seguito di provvedimenti presi a favore degli assistiti della assicurazione generale obbligatoria, il trattamento corrisposto dal Fondo speciale risulti meno favorevole di quello erogato agli iscritti della previdenza generale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° ottobre 1961)

A decorrere dal 1° gennaio 1965, le pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1° ottobre 1961, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate, applicando ai trattamenti in atto i coefficienti di rivalutazione indicati nella tabella allegata.

Il miglioramento derivante dalla riliquidazione di cui al comma precedente assorbe le integrazioni per assegno *ad personam*.

ART. 2.

(Rivalutazione delle pensioni indirette di reversibilità)

Le pensioni indirette e di reversibilità, in corso di godimento al 1° gennaio 1965, liquidate in favore di superstiti di agenti deceduti anteriormente al 1° ottobre 1961 e di pensionati con decorrenza anteriore al 1° ottobre 1961, sono riliquidate, applicando alla pensione diretta, riliquidata ai sensi del precedente articolo, le percentuali stabilite dall'articolo 15 della presente legge e dall'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

ART. 3.

(Trattamenti minimi)

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è sostituito dai seguenti due commi:

« La pensione mensile diretta, indiretta e di reversibilità non può essere inferiore a lire 20.000 per i pensionati di età fino ai 65 anni e a lire 25.000 per i titolari di pensione che abbiano compiuto i 65 anni di età.

Ai trattamenti minimi si aggiunge una quota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie ».

ART. 4.

(Maggiorazione per i figli a carico e per il coniuge)

Il limite di età di 18 anni per i figli a carico dei pensionati e che non prestino lavoro retributivo, è elevato a 21 quando frequentino una scuola media o professionale e per tutta

la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, se frequentino l'università.

Alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro, purché non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 20.000 mensili o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, spetta un assegno di lire 5.000 mensili qualunque sia l'importo della pensione percepita dall'iscritto al Fondo.

ART. 5.

(Pensione ai superstiti)

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, è così modificato:

La pensione al coniuge ed ai figli superstiti di età non superiore ai 21 anni o di qualunque età se inabili al lavoro è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidate o che sarebbe spettata all'iscritto:

a) 60 per cento al coniuge;

b) 20 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli, salvo quanto disposto nei seguenti commi.

ART. 6.

*(Riversibilità della pensione
al coniuge superstite)*

L'articolo 15 del Regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« Il coniuge dell'agente morto dopo 10 anni di servizio utili per la pensione, o del pensionato, ha diritto alla pensione quando non sia stata pronunciata e non sia passata in giudicato sentenza di separazione personale e quando il matrimonio sia stato contratto in età inferiore ai 72 anni, e non sia durato meno di due anni e qualora in entrambi i casi, la differenza di età tra i coniugi non sia maggiore di venti anni, ovvero sia nata prole, anche postuma.

Se la morte dell'agente è avvenuta per causa di servizio, il coniuge superstite ha diritto alla pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio e il tempo decorso dal matrimonio. Il coniuge perde il diritto alla pensione quando passi ad altre nozze.

All'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, è apportata la seguente modifica.

La parola vedova è sostituita con "coniuge superstite" ».

ART. 7.

(Riversibilità della pensione)

All'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 830, sono aggiunti i seguenti commi:

« In mancanza di genitori superstiti, oppure esistendo non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensioni, sempreché al momento della morte dell'assicurato o del pensionato risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

La misura della pensione è pari al 15 per cento per ciascuno ».

ART. 8.

(Riapertura dei termini per la presentazione di domande di riscatto)

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, abbia prestato presso aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, periodi di lavoro senza obbligo di iscrizione al Fondo stesso, ma coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, può riscattare ai fini del trattamento di quiescenza i periodi stessi per la loro durata complessiva.

Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui al precedente comma gli interessati devono presentare domande all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e versare un contributo del 2 per cento calcolato sulla retribuzione percepita nella misura vigente alla data della domanda, entro un anno dalla notificazione dell'Istituto.

La facoltà di cui ai precedenti commi è concessa anche agli agenti iscritti al Fondo a norma dell'articolo 11 della presente legge.

Analoga facoltà di cui al precedente articolo è estesa al personale dipendente, alla data del 23 ottobre 1960, da aziende esercenti in appalto servizi di manutenzione, rifornimento e ricovero di automezzi impiegati da aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto e iscritto al Fondo di previdenza in applicazione della legge 22 settembre 1960, n. 1054, purché l'azienda per il periodo di cui l'agente chiede il riscatto abbia effettivamente esercitato il servizio di cui sopra, che risulti documentato da contratti legalmente registrati e che hanno dato luogo alla applicazione della predetta legge n. 1054.

La facoltà del riscatto è altresì concessa al personale dipendente da aziende lacuali e lagunari per il periodo di servizio prestato nella marina mercantile, precedentemente l'assunzione presso una azienda di navigazione interna utilizzando a tal fine i contributi versati nel « Fondo previdenza marinara ».

ART. 9.

(Riconoscimento del periodo di servizio militare prestato come richiamato o trattenuto alle armi dal 1940 al 1946)

Il personale in servizio, che abbia prestato servizio militare come richiamato o trattenuto alle armi, ha facoltà di chiedere agli effetti del trattamento di pensione a carico del Fondo il riconoscimento del predetto servizio militare per il periodo 10 giugno 1940, 15 ottobre 1946.

Per ottenere il riconoscimento di tale periodo l'agente deve presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla copertura dell'onere verrà provveduto mediante la utilizzazione dei contributi figurativi a carico della Assicurazione generale obbligatoria corrispondenti al periodo di richiamo o trattenimento alle armi e col versamento da parte delle aziende e degli agenti di un contributo del 2 per cento, calcolato sulla retribuzione percepita dall'agente alla data della domanda.

Il beneficio non compete a coloro che abbiano già ottenuto il riconoscimento ai fini previdenziali del suddetto servizio militare oppure che abbiano potuto fruire per gli stessi periodi di eventuali pensioni autonome o supplementari liquidate, sia a carico della Assicurazione generale obbligatoria, sia a carico di altre forme previdenziali.

ART. 10.

(Riconoscimento ai fini previdenziali dei periodi di assenza dal servizio a causa di infortunio)

La norma contenuta nel primo comma dell'articolo 3 del Regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, è applicata anche per i periodi di interruzione del servizio nei casi di infortunio, durante i quali il lavoratore percepisce la rendita dell'Istituto assicuratore.

ART. 11.

(Liquidazione rendita infortuni sul lavoro)

L'articolo 1 della legge 1° agosto 1941, n. 1063, che ha modificato l'articolo 28 del Regolamento allegato A) al regio decreto

8 gennaio 1931, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di inabilità permanente derivante da infortuni sul lavoro, all'agente che rimanga in servizio anche se adibito ad altre mansioni viene conservato lo stipendio o paga che percepiva prima dell'infortunio.

La rendita di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è corrisposta direttamente all'agente infortunato ».

ART. 12.

(Biennio ex combattenti)

Il biennio di maggiore anzianità agli agenti ex combattenti, già riconosciuto agli effetti giuridici a norma dell'accordo nazionale 9 aprile 1949 di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, è esteso anche ai fini previdenziali.

ART. 13.

(Pensione di anzianità)

Gli iscritti al Fondo, hanno facoltà di chiedere, la pensione a qualunque età, purché possano far valere il requisito di 35 anni di effettiva contribuzione.

ART. 14.

(Trattamento di previdenza ai pensionati durante i periodi di rioccupazione)

Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 19 della legge 28 luglio 1961, n. 830, sono soppressi.

ART. 15.

(Elementi accessori della retribuzione)

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è così modificato:

« Gli elementi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 20 sono considerati nell'importo complessivo effettivamente percepito negli ultimi 12 mesi di servizio, fatte salve le esclusioni di cui al quarto comma del presente articolo, mentre gli elementi di cui alla lettera *c)*, percepiti negli ultimi 12 mesi di servizio sono computati nella retribuzione pensionabile sino ad un massimo del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente negli ultimi 36 mesi di servizio e portati a conoscenza dell'agente medesimo con le modalità previste dal primo comma del successivo articolo 22 ».

ART. 16.

(Iscrizione al Fondo nazionale di previdenza del personale avventizio di aziende autoferrottraviare con meno di 25 lavoratori e del personale delle funivie)

A partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'obbligo della iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è esteso:

1) al personale avventizio ed a quello che ha assunto con l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947 la denominazione di personale avventizio anche se dipendente da aziende comprese nel punto c) dell'articolo 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, purché presti servizio continuativo;

2) al personale in servizio continuativo adibito a funivie, seggiovie, slittovie e ascensori pubblici esercitati da aziende municipalizzate o private.

È data facoltà ai lavoratori di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, di richiedere mediante riscatto il riconoscimento dei periodi di servizio prestato precedentemente alla iscrizione al Fondo.

Per il riconoscimento dei periodi di servizio di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della presente legge.

ART. 17.

(Scala mobile delle pensioni)

La percentuale del 12 per cento prevista dal secondo comma dell'articolo 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, utile per la variazione delle pensioni in conseguenza dell'aumento dell'indice medio annuo del costo generale della vita, è ridotta al 5 per cento.

Le pensioni, liquidate nell'anno solare in cui si è determinata la percentuale di aumento, saranno variate di tanti dodicesimi in rapporto inversamente proporzionale ai mesi di servizio prestati in quell'anno dall'iscritto.

Il quarto comma dell'articolo 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è soppresso.

ART. 18.

(Condizioni di maggior favore)

Il trattamento di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione non può risultare inferiore a quello corrisposto agli iscritti della assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

TABELLA DI RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

Anno di liquidazione		Coefficiente di rivalu- tazione
Dal 1° gennaio 1919 al 30 giugno 1954	1954	30 %
» 1° luglio 1954 » 31 dicembre 1954	1954	28 %
» 1° gennaio 1955 » 30 giugno 1955	1955	26 %
» 1° luglio 1955 » 31 dicembre 1955	1955	24 %
» 1° gennaio 1956 » 31 dicembre 1956	1956	24 %
» 1° gennaio 1957 » 30 giugno 1957	1957	18 %
» 1° luglio 1957 » 31 dicembre 1957	1957	16 %
» 1° gennaio 1958 » 31 dicembre 1958	1958	16 %
» 1° gennaio 1959 » 31 dicembre 1959	1959	12 %
» 1° gennaio 1960 » 31 dicembre 1960	1960	7 %
» 1° gennaio 1961 » 30 settembre 1961	1961	5 %